

AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ricorso ex art. 414 C.p.c.

con contestuale richiesta di trattazione urgente

ex art. 700 C.p.c.

**oggetto: graduatorie provinciali per le supplenze – illegittima
decurtazione del punteggio - risarcimento danni**

PER

RAGONA Giuseppa, nata a Partinico (PA) il 19.7.1973 **c.f. RGNGPP73L59G3480** rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena per delega da considerarsi in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. 44/2011 ed elettivamente domiciliata ex l. 12 novembre 2011, n. 183 presso lo studio del predetto difensore in Modena, via Scarpa 6 e, per comunicazioni al n. di fax. 059216407 pec alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro L.R. pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Bologna, via Testoni 6 PEC ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

FATTO e DIRITTO

- 1.** a seguito dell'emanazione dell'OM 60/2020 che istituiva le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) **(doc. 1)**, in data 5.8.2020 la ricorrente presentava domanda di inserimento per la **seconda fascia** classe di concorso **A018 Filosofia e Scienze Umane** della Provincia di Reggio Emilia **(doc. 2)**



2. le istruzioni per la compilazione della domanda prevedevano anche l'inserimento del servizio "aspecifico" ovvero, secondo la descrizione fattane anche dalle note ministeriali di chiarimento di cui alla nota n. 1290 del 22 luglio 2020 (**doc. 3**) e successiva nota n. 1550 del 4 settembre 2020 (**doc. 4**) **"il servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado"**;
3. la ricorrente aveva infatti maturato un'importante anzianità di servizio quale **personale educativo (PPPP), ex art. 127 CCNL di riferimento, tutto come dichiarato nella domanda;**
4. da quest'anno il conferimento delle supplenze segue una procedura totalmente informatizzata come si legge dal sito del MIM al link che di seguito si riporta:

<https://www.istruzione.it/supplenedocenti23-24/index.html>

Supplenze docenti 2023-2024

*Si ricorda agli utenti interessati che nel periodo 17 luglio 2023 - 31 luglio 2023 sarà possibile accedere all'Istanza Polis **Informatizzazione Nomine Supplenze** per il conferimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.L. 44/2023 art. 5, commi da 5 a 17) e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche*

Al link <https://www.istruzione.it/supplenedocenti23-24/il-processo.html> si legge:

Il processo

1. Gli aspiranti presentano l'istanza indicando le sedi desiderate indipendentemente dalla presenza o meno di disponibilità.
2. Le scuole, attraverso il sistema informativo, indicano agli Uffici il numero effettivo di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso disponibilità effettive.



3. Gli Uffici, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso validando o integrando le indicazioni delle scuole.
 4. Gli Uffici verificano le istanze presentate e con la procedura automatizzata, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche sulla base della posizione rivestita in graduatoria, tenendo conto dell'ordine delle preferenze espresse. In caso di preferenze sintetiche (comuni o distretti), l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all'interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.
 5. Gli Uffici comunicano ai docenti e alle scuole interessate gli esiti dell'individuazione.
-
5. In aderenza a tali disposizioni la ricorrente proponeva regolare domanda per il conferimento informatizzato di dette supplenze **(doc. 5);**
 6. **La ricorrente figurava infatti, rispettivamente, nelle seguenti posizioni delle GPS 2022 per la provincia di Reggio Emilia:**
 - 1) **A018** fascia 2 posizione 31 punteggio titoli accesso 20,50 culturali 3 servizio 93 totali 116,50 **(doc.6 la graduatoria e 7 l'estratto)**
 - 2) **Graduatorie "incrociate" ai sensi** comma 4 dell'articolo 12 dell'**Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 : posizione 187** per effetto del medesimo punteggio **(doc. 8 estratto)**
 7. la ricorrente veniva così individuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 **cd. "Graduatorie incrociate"** dall' IIS "P.Gobetti" di Scandiano (RE) per un contratto a tempo determinato su posto di sostegno **(doc. 9);**



8. nell'ambito dei controlli sulle domande disposti in occasione del primo incarico ai sensi ai sensi dell'art. 8, commi 7, 8, 9 e 10 dell'OM n. 60/2020, l'IIS "Gobetti" proponeva al competente USP di Reggio Emilia la rettifica del punteggio dei titoli di servizio presentati dalla ricorrente e, con successivo provvedimento prot. 11366 del 25.7.2023 l'USR per l'Emilia Romagna – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Reggio Emilia comunicava alla ricorrente la decurtazione del suddetto servizio "aspecifico" prestato quale personale educativo in quanto **"considerato non di insegnamento"** cfr. **In parte motiva, penultimo punto in "VISTO" il provv. Citato (doc. 10);**
9. per effetto di tale decurtazione, di ben 93 punti, illegittima per quanto si dirà, la ricorrente "precipitava" in graduatoria GPS per la classe di concorso A018 e, conseguentemente, anche nelle graduatorie "incrociate" per come più precisamente si allega :

- 1) A018** fascia 2 posizione 424 punteggio titoli accesso 20,50 culturali 3 servizio 0 totali 23,50 **(doc.11 la graduatoria e 12 l'estratto)**
- 2) Graduatorie "incrociate" ai sensi** comma 4 dell'articolo 12 dell'**Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 : posizione 3764** per effetto del medesimo punteggio **(doc. 13** pagina 119 in fondo)

A nulla servivano le rimostranze proferite telefonicamente agli addetti.

Il decreto datoriale 11366 del 25.7.2023 è illegittimo per le seguenti ragioni in



DIRITTO

D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121 Ruoli del personale educativo (doc. 14):

Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali.

Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari.

L'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399 (doc. 15) colloca detto personale nell'area funzione docente finalizzata alla formazione ed educazione degli alunni convittori e semiconvittori,

l'art. 395 co. 1 d.lgs. 297/1994 descrive in questi termini la "funzione docente":

«La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».

il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, comma 2, specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale



educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.

Il CCNL di riferimento (doc. 16) recita:

L'art. 25 CCNL, include il personale educativo nell'area professionale del personale docente, stabilendo:

«1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.

2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili».

CAPO XI – PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

Articolo 127 – Profilo professionale e funzioni del personale educativo

1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico e organizzativo relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.

2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti



delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.

3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.

Articolo 128 – Attività di ricerca educativa

1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.

Articolo 129 – Azioni funzionali all'attività educativa

1. L'azione funzionale all'attività educativa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni collegiali.

2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative;
- b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti;



c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita, nonché agli eventuali compiti di

Le istruzioni per la compilazione della domanda di inserimento nelle GPS alla tabella A/4 (doc. 17) allegata all'OM 60/2020 recita:

Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado

C.2 Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado

a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;

b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;

c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.

Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, **1**

Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di **6**

Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato

NELLA GIURISPRUDENZA

La Corte dei Conti – Sezione di Controllo – 12 Novembre 1992, n.58, dichiara che l'attività svolta dal personale educativo " *...è da qualificare come insegnamento ed è ragguagliabile a quella degli insegnanti di scuola primaria*" pronunciandosi sulla "equiparazione di "status" tra istitutori ed insegnanti elementari prevista dall'art.121 del DPR n.417/74";

Il Consiglio di Stato (sezione sesta), con ordinanza n.01084/2014 R.G. Prov. Caut. – n.01226/2014 Reg. Ric., e il T.A.R. del Lazio, con sentenza n.07721/2014 Reg. Prov. Coll. – n.11618/2013 Reg. Ric., ha confermato che anche il personale educativo può partecipare ai bandi per l'ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di



sostegno, contrastando quanto disposto dal D.M. n.706/2013 (e rinvio al D.M. 30 settembre 2011), affermando la mera equipollenza tra abilitati ai posti di personale educativo e abilitati all'insegnamento nella scuola primaria; viene, inoltre, nuovamente confermato che "...ai docenti in possesso dell'abilitazione di personale educativo nelle istituzioni educative (rif. ottenuta con il concorso per titoli ed esami del 2000), ...sono da considerarsi equipollenti all'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria".

S.C. in materia di erogazione del cd. "bonus docenti" (**Cassazione civile sez. lav. - 31/10/2022, n. 32104**) ove è chiarito, tra l'altro, che : "...2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del MIUR, laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'e' agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarità delle rispettive funzioni. 2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita..."

In buona sostanza, quindi, la tesi di parte resistente che punta ad un'accezione formale-restrittiva della terminologia in esame per negare la valutazione dei titoli di servizio proposti non sembra che, a maggior ragione nel contesto di valutazione che occupa (posizionamento nelle GPS), possa essere condiviso stante lo scopo dichiarato delle graduatorie in argomento **"supplenze del personale Docente" – categoria ricomprensente, quindi, anche il personale educativo.**



D'altro canto, è evidente da quanto sopra che i contenuti del profilo professionale *de quo*, ricomprendendo, in quanto attività educativa, sia quella di insegnamento che le altre competenze ad essa funzionali e complementari, ovvero tutte quelle rientranti nell'attività didattica.

La motivazione del decreto 11366 del 25.7.2023 non appare quindi coerente con il sistema sopra delineato ove la dizione "servizio di insegnamento" contenuta nella tabella valutazione dei titoli A/4 (doc. 15) allegata all'OM 60/2020, accompagnata dall'indicazione "prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado" non può se non riferirsi a servizio riferibile all'area del personale docente ai sensi del richiamato **art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399.**

ISTANZA CAUTELARE

Se la ricorrente fosse stata mantenuta nelle graduatorie di cui fa parte con il proprio punteggio originario (comprendente il servizio da educatrice) sarebbe stata oggetto di contratto di assunzione a tempo determinato, analogamente all' AS 2022/2023 come da certificazione dell'IIS Gobetti (**doc. 18**)

Sussistono, nel caso de quo tutte le condizioni richieste per l'ammissibilità del chiesto provvedimento cautelare. Per quanto sopra esposto ed in atti documentato, risulta sussistente anzitutto il *fumus boni juris*.

Quanto al ***periculum in mora***, appare evidente che gli ordinari tempi di svolgimento di un procedimento non si conciliano con le esigenze di tutela sottese al caso che occupa data la sussistenza del pericolo di danno grave ed irreparabile atteso che, come ha più volte ribadito la giurisprudenza di legittimità e di merito, esso si ravvisa nel caso di una violazione dei diritti del ricorrente (diritto al lavoro e ad un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36



cost.) incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (Cass. n. 8373/2002; Trib. Rimini 24.03.2007).

Oltre al danno economico, **è quindi innegabile che i tempi di celebrazione di un giudizio ordinario sono incompatibili con la situazione della ricorrente e la prossima scadenza delle graduatorie GPS in argomento ed il conseguente bando per il rinnovo che si tiene solitamente in primavera rispetto al quale la ricorrente non potrebbe beneficiare nè dei titoli oggetto di causa nè dei titoli di servizio maturati nel corrente anno scolastico.**

Tale pregiudizio determina infatti una perdita di "chance" non riparabile per equivalente nonché produce un "effetto moltiplicatore" di tale deminutio in quanto destinato a ripercuotersi sulle possibilità di impiego relativamente alle successive tornate di incarichi contrattuali e di inserimento nelle successive graduatorie.

In tal senso le analoghe pronunce di accoglimento ove pure è stato dal giudicante ritenuta pacifica la sussistenza del *periculum in mora* nelle del tutto analoghe situazioni.

"...sempre ai fini del requisito dell'urgenza, si ponga pure in luce che come il mancato riconoscimento del diritto alla sottoscrizione dei contratti per cui ha proposto l'odierna azione ex art. 44 del D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 gli determinerebbe la perdita dei punti necessari per l'utile collocazione nei successivi concorsi pubblici (cfr. il verbale di causa).

Vi sono entrambi i presupposti, pertanto, per la concessione del provvedimento di natura cautelare richiesto da parte attorea.



Esclusione da graduatoria - danno e periculum in mora - Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza del 04.03.2011

L'insegnante pretermesso nelle stipulazioni dei contratti di docenza a tempo determinato può vantare il diritto alla tutela urgente, in quanto il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria comporterebbe automaticamente la perdita del punteggio conseguibile nell'insegnamento, per l'effetto di moltiplicatore che tale "deminutio" acquisterebbe in vista delle successive tornate contrattuali; "deminutio" non riparabile per equivalente.

Tribunale Taranto, 07/02/2002

"sempre ai fini del requisito dell'urgenza, si ponga pure in luce che come il mancato riconoscimento del diritto alla sottoscrizione dei contratti per cui ha proposto l'odierna azione ex art. 44 del D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 gli

12

determinerebbe la perdita dei punti necessari per l'utile collocazione nei successivi concorsi pubblici (cfr. il verbale di causa).

Vi sono entrambi i presupposti, pertanto, per la concessione del provvedimento di natura cautelare richiesto da parte attorea.

Esclusione da graduatoria - danno e periculum in mora - Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza del 04.03.2011

* *

Tanto premesso, l'istante come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,



AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

RICORRE

Al tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice unico del Lavoro

AFFINCHE'

Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

in via cautelare

previa eventuale integrazione del contraddittorio annullare/disapplicare il decreto 11366/2023 e, per l'effetto, ordinare al convenuto Ministero la ricollocazione della ricorrente nelle posizioni in graduatoria GPS con la valutazione del servizio di cui trattasi con effetto dal dì dell'avvenuta decurtazione;

Ovvero stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dall'istante anche alla luce delle difese di parte Ministeriale.

Nel merito:

Previa eventuale integrazione del contraddittorio nella forme ritenute più opportune confermare i provvedimenti già richiesti e resi in sede cautelare e da intendersi quivi richiamati



in esito all'espletanda istruttoria, condannare il Ministero all'inserimento della ricorrente nella posizione spettante in graduatoria secondo il punteggio che risulterà giusto attribuirsi;

Inoltre, previo ordine di esibizione e/o comunicazione dei contratti, stipulati dal MIM successivamente alla decurtazione subita dalla ricorrente con altri nominativi presenti nelle medesime graduatorie e con il medesimo punteggio spettante alla ricorrente come sopra, in quanto stipulati in luogo della ricorrente stessa, condannare altresì parte datoriale al risarcimento del danno sotto il profilo giuridico, in termini di perdita di titoli di servizio, ed economico che risulterà patito, per perdita di proposte contrattuali da cui la ricorrente risulterà essere stata pretermessa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % forfett. IVA e C.P.A. da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario

IN VIA ISTRUTTORIA

in caso di contestazione della documentazione prodotta, si chiede voler ordinare a parte convenuta l'esibizione della documentazione contestata e/o comunque quella relativa alle valutazioni della domanda dell'istante compiute da parte ministeriale

ordinare l'esibizione e/o comunicazione dello stato matricolare di servizio della ricorrente e, successivamente alla decurtazione dei punti subita, con riferimento all'A.S. 2023/2024, dei contratti di lavoro subordinato decorrenti da settembre 2023, stipulati con soggetti titolari di un punteggio inferiore rispetto a quello spettante alla ricorrente.

Si offrono in deposito i documenti citati ed enumerati in premessa :



- 1) OM 60/2020 che istituiva le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)
- 2) domanda di inserimento per la **seconda fascia** classe di concorso **A018 Filosofia e Scienze Umane** della Provincia di Reggio Emilia
- 3) nota n. 1290 del 22 luglio 2020
- 4) successiva nota n. 1550 del 4 settembre 2020
- 5) domanda per il conferimento informatizzato di dette supplenze
- 6) graduatoria A018 fascia 2 posizione 31 punteggio titoli accesso 20,50 culturali 3 servizio 93 totali 116,50
- 7) **estratto dette**
- 8) **Graduatorie "incrociate" ai sensi** comma 4 dell'articolo 12 dell'**Ordinanza Ministeriale n. 60/2020** : **posizione 187** per effetto del medesimo punteggio
- 9) Individuazione IIS "P.Gobetti" di Scandiano (RE);
- 10) provvedimento prot. 11366 del 25.7.2023
- 11) **graduatoria A018** fascia 2 posizione 424 punteggio titoli accesso 20,50 culturali 3 servizio 0 totali 23,50
- 12) **estratto di detta**
- 13) **Graduatorie "incrociate" ai sensi** comma 4 dell'articolo 12 dell'**Ordinanza Ministeriale n. 60/2020** : **posizione 3764** per effetto del medesimo punteggio (pagina 119 in fondo)
- 14) **D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121 Ruoli del personale educativo**



AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

- 15) L'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399**
- 16) CCNL di riferimento**
- 17) istruzioni per la compilazione della domanda di inserimento nelle GPS alla tabella A/4 allegata all'OM 60/2020**
- 18) certificazione IIS Gobetti**

si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato ESENTE da CU come da dichiarazione che si deposita

Modena, li 11.10.2023

Avv. Alessandro Ancarani

